

COMUNE DI VIGONZA

(Provincia di Padova)

***REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE  
DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI  
AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI***

---

Approvato con deliberazione di C.C. n. 3 del 25.02.1991 (CO.RE.CO. n..3143/91):

Modificato con delibere di Consiglio Comunale:

- n. 7 del 24.01.1992 (CO.RE.CO.) n. 973/92
- n. 112 del 21.12.1992 (CO.RE.CO.) n. 10681/93
- n. 36 del 07.04.1993 (CO.RE.CO.) n. 2963/93
- n. 131 del 17.12.1993 (CO.RE.CO.) n. 139/94
- n. 112 del 1.12.1994 (CO.RE.CO.) n. 9528/95

## INDICE

CAPO I - Finalità	pag. 3
CAPO II - Procedure	pag. 4
CAPO III - Settori d'intervento	pag. 6
CAPO IV - Soggetti ammessi	pag. 7
CAPO V - Assistenza e sicurezza sociale	pag. 8
CAPO VI - Attività sportive e ricreative di tempo libero	pag. 12
CAPO VII - Sviluppo economico	pag. 20
CAPO VIII - Attività culturale ed educative	pag. 22
CAPO IX - Tutela dei valori ambientali	pag. 28
CAPO X - Interventi straordinari	pag. 29
CAPO XI - Disposizioni finali	pag. 30

Allegato A): Istanza per la concessione di contributi (persona fisica)

Allegato B): Istanza per la concessione di contributo per l'attività di enti, associazioni, comitati

Allegato C): Istanza per la concessione di contributo (manifestazione, iniziative, ecc.).

## CAPO I

### FINALITA'

#### ARTICOLO 1

1. Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

#### ARTICOLO 2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

#### ARTICOLO 3

1. La Giunta comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

#### ARTICOLO 4

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune, per la durata prevista dalla legge.
2. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento di cui all'art. 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

#### ARTICOLO 5

1. Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui all'art. 4 può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli enti istituzionali che nello stesso hanno sede.
2. Esso viene previo pagamento dei soli costi, che sono determinati periodicamente dalla Giunta con propria deliberazione di carattere generale.

## **CAPO II**

### **PROCEDURE**

#### **ARTICOLO 6**

1. La Giunta comunale stabilisce con propria deliberazione, adottata entro un mese dall'approvazione del bilancio da parte dell'organo di controllo, i termini per il riparto, la concessione ed erogazione dei contributi e di acconti in misura non superiore al 50% della somma assegnata, nonché i tempi per l'espletamento del relativo procedimento istruttorio, anche per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge n. 241/1990.
2. I termini per la presentazione delle richieste, di cui ai successivi capi sono perentori.
3. La Giunta Municipale può anche deliberare su proposta dell'Assessore competente la concessione del patrocinio per le manifestazioni di cui ai capi successivi, la concessione del patrocinio dà titolo all'ottenimento delle riduzioni dell'imposta di pubblicità ai sensi degli artt. 19 e 33 D.P.R. 639/72.

#### **ARTICOLO 7**

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.
2. Le istanze devono essere redatte secondo i moduli allegati al presente regolamento, a seconda della finalità alle quali si intende destinare il finanziamento richiesto.
3. Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659. Tale dichiarazione non è richiesta per gli interventi di cui all'art. 17 direttamente prestati ai soggetti assistiti od alle loro famiglie.

#### **ARTICOLO 8**

1. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente, che vi provvede entro i termini stabiliti con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 6.
2. Le istanze istituite sono rimesse da ciascun settore alla Giunta comunale, riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità d'intervento e nel quale sono evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme del presente Regolamento.
3. La Giunta, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio comunale, delle risultanze dell'istruttoria e del parere espresso dalla competente Commissione consiliare e delle risorse disponibili in bilancio, forma il piano di riparto delle stesse e stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed iniziative inclusi nel piano. La Giunta determina inoltre i soggetti e le iniziative escluse dal piano.
4. Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta comunale a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne avvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione, può richiedere al settore competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

## ARTICOLO 9

1. Il Settore competente predispone, in conformità al piano di riparto dei fondi di cui al precedente articolo, lo schema della deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale per l'attribuzione definitiva dei contributi. Nella deliberazione sono inoltre elencati i soggetti e le iniziative escluse, con una sintetica indicazione dei motivi.
2. Il responsabile del settore esprime, sullo schema di deliberazione proposto, il parere di propria competenza, in relazione alla conformità della proposta alle norme stabilite dal presente Regolamento. La proposta di deliberazione viene trasmessa al Segretario comunale.
3. Il Segretario comunale richiede il parere contabile e di copertura finanziaria al responsabile della Ragioneria e rimette la pratica alla Giunta con il suo parere in ordine alla legittimità della proposta di deliberazione.

### CAPO III

#### SETTORI D'INTERVENTO

##### ARTICOLO 10

1. I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti, elencati in ordine alfabetico:
  - a) Assistenza e sicurezza sociale;
  - b) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
  - c) Cultura ed informazione;
  - d) Sviluppo economico;
  - e) Tutela dei valori ambientali.
2. Per ciascun settore d'intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.
3. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati:
  - a) per quanto relativo ad agevolazioni, riducendosi ad esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi dalla disciplina da stabilirsi in conformità all'art. 32, comma secondo, lettera g), della legge 8 giugno 1990, n. 142;
  - b) per quanto concerne agevolazioni relative alle tariffe per le erogazioni di altri pubblici servizi, dai rispettivi regolamenti.

## CAPO IV

### SOGGETTI AMMESSI

#### ARTICOLO 11

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:
  - a) di persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;
  - b) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
  - c) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
  - d) di associazioni non riconosciute - e di comitato<sup>1</sup>, - che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione dell'Associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno 6 mesi, la richiesta dell'intervento.
2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

---

<sup>1</sup> Soppresso con la delibera di approvazione del presente Regolamento.

## CAPO V

### ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

#### ARTICOLO 12

##### *Obiettivi*

1. Il Comune di Vigonza, in applicazione di normative statali D.P.R. 616/77 e regionali L.R. 55/82 ha da tempo istituito servizi di assistenza economica ed altri servizi in materia di sicurezza sociale.
2. L'intervento economico è volto a:
  - razionale soddisfacimento delle richieste di assistenza economica avanzate dal cittadino/a in stato di bisogno, al fine di consentire una risposta a fondamentali bisogni di vita;
  - promuovere l'uniformità degli interventi e il superamento delle categorie mediante l'adozione del parametro di M.V. (minimo vitale).

#### ARTICOLO 13

##### *Forme di assistenza economica, tipologia*

Le forme di assistenza economica rientrano nella seguente tipologia:

- a) contributi ordinari continuativi o "una tantum" in base a criteri di M.V. (determinato con delibera C.C. n. 682 del 24.2.1984 esecutiva);
- b) contributi straordinari (delibera di C.C. n. 409 del 10.9.1982 esecutiva);
- c) contributi per il funzionamento di asili nido - scuole materne non statali - Consiglio di circolo - Consiglio di istituto.

Per i contributi di cui alla lettera c), i legali rappresentanti degli Enti interessati dovranno produrre richiesta di contributo entro il 31.10 dell'anno antecedente a quello in cui si riferisce il contributo corredato dal bilancio di previsione e dall'ultimo conto consuntivo approvato.

#### ARTICOLO 14

##### *Contributi ordinari - definizione*

1. Per M.V. si intende il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita, individuali e familiari, sia di carattere biofisico che sociale, ossia trattasi di limite minimo di reddito ritenuto indispensabile per vivere (definito da parte della Conferenza dei Sindaci U.L.S.S. n. 20 e adottato da questo Comune con delibera specificata art. 13).
2. Al di sotto di tale limite si ha lo stato di bisogno che è la differenza tra il M.V. e le entrate del nucleo.
3. Il M.V. è definito, di anno in anno, in rapporto percentuale alla media annua della pensione minima dell'industria.
4. La Giunta comunale sentita la Commissione Assistenza, valutate le condizioni economiche complessive, può in presenza di gravi patologie o di soggetti in dialisi o che hanno subito interventi di trapianto di organi, derogare per l'assegnazione del minimo vitale, dal principio

della cumulabilità del reddito del soggetto rientrante nei casi di cui in premessa con gli altri componenti del nucleo familiare.<sup>2</sup>

## ARTICOLO 15

### *Contributi straordinari - definizione*

1. Trattasi di contributi previsti per particolari circostanze determinatisi ed erogati sulla base di bisogni specifici e contingenti:
  - affidamento - contributo fisso;
  - ristrutturazione ambienti per motivi igienico-sanitari - contributo fisso;
  - gravi malattie - contributo fisso;
  - funerali - contributo fisso;
  - ex INAIL - contributo fisso;
  - ex ANMIL - contributo fisso;
  - in alternativa al ricovero in Case di Riposo;
2. contributi per servizi a domanda individuale (soggiorni estivi, colonie, trasporto ecc.) proporzionali al reddito del singolo o nucleo.
3. I contributi previsti come sopra non sono da considerarsi esaustivi della casistica in cui far rientrare i contributi di tipo straordinario, pertanto, su valutazione della Commissione Assistenza, potranno essere determinati ulteriori casi di intervento e fissati i relativi importi<sup>3</sup>

## ARTICOLO 16

### *Beneficiari*

1. Nuclei o persone singole in stato di bisogno per:
    - inabilità permanente dovuta ad handicaps o malattie gravi;
    - emarginazione dal lavoro per cause non imputabili a propria volontà;
    - redditi di sole pensioni al di sotto del M.V.
  2. Nuclei o persone singole a "rischio sociale":
 

per cui l'intervento è efficace se inserito in un progetto più ampio finalizzato a permettere la loro uscita da una situazione di emarginazione. Viene presentato dall'operatore sociale come integrante di un piano di lavoro.
  3. Nuclei familiari che abbiano bambini/e in affidamento:
 

per cui l'intervento è fisso indipendentemente dai bisogni del nucleo per l'efficacia del provvedimento;
  4. Nuclei o persone singole colpite da eventi straordinari per i soli contributi straordinari di cui art. 2;
  5. Persone per cui è necessario il ricovero in Istituto.
- Sono esclusi dagli interventi economici (tranne il punto 4):
- a) le persone che abbiano parenti obbligati agli alimenti a sensi art. 433 del C.C. e che siano in condizione di poterlo fare;
  - b) gli istanti che rifiutano soluzioni alternative alla assistenza economica richiesta;
  - c) persone che abbiano proprietà di beni immobili oltre alla casa abitata dal nucleo.

## ARTICOLO 17

<sup>2</sup> L'ultimo capoverso è stato aggiunto con delibera di C.C. n. 7 del 24.01.1992, esecutiva atti CORECO n. 973 del 25.02.92.

<sup>3</sup> L'ultimo capoverso è stato aggiunto con delibera di C.C. n. 112 del 21.12.1992, esecutiva atti CORECO n. 10681 del 18.1.1993.

### *Modalità di presentazione della domanda*

1. La domanda va presentata, in carta semplice, su apposito modulo fornito dall'Ufficio preposto, previo colloquio con l'Assistente Sociale, corredato dei seguenti documenti:
  - fotocopia della busta paga e del cedolino di pensione;
  - fotocopia del Mod. 740 - 201 anno precedente;
  - tesserino di disoccupazione;
  - fotocopia della ricevuta d'affitto;
  - dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio per i parenti tenuti agli alimenti art. 433 C.C. o certificato di famiglia storico;
  - preventivo di spesa o fattura sostenuta;
  - dichiarazione medica;
  - ogni altra documentazione ritenuta utile;
 per i parenti obbligati, a cura dell'Ufficio, si procederà all'acquisizione dei redditi degli stessi (compresi i redditi derivanti dal matrimonio).
2. In caso di richieste di contributo per pagamento retta di ricovero, si procederà preventivamente alla verifica del possesso di beni immobili.

## **ARTICOLO 18**

### *Commissione Assistenza*

1. Le domande complete della documentazione e della eventuale relazione dell'assistente sociale comunale o altri operatori/ci del territorio, sono presentate dall'Assessore competente alla Commissione Assistenza istituita con delibera di C.C. n. 422/78 che si riunisce di norma 1 (una) volta al mese su convocazione dell'Assessore - Presidente.

## **ARTICOLO 19**

### *Competenza Commissione Assistenza.*

Le competenze della Commissione Assistenza sono le seguenti:

- Valutazione delle domande di assistenza per l'applicazione dei criteri;
- Determinazione, di anno in anno, delle cifre di M.V. e dei contributi fissi e straordinari proponendo agli Organi istituzionali del Comune le opportune variazioni di Bilancio;
- Durata degli interventi;
- Disposizione per eventuali accertamenti suppletivi a cura dei VV.UU. o altri organismi;
- Proposte di iniziative nel campo degli interventi sociali.

## **ARTICOLO 20**

### *Tempi procedurali*

1. Le domande presentate, complete della documentazione prevista, protocollate vanno sottoposte all'esame della C.A. entro 60 gg. dalla data di arrivo delle stesse.
2. Dalla valutazione della C.A. decorrono ulteriori 30 gg. per la risposta scritta sia essa favorevole che contraria all'istanza.
3. Segretario/a verbalizzante della C.A. è l'istruttore amministrativo addetto agli interventi sociali.

**ARTICOLO 21*****Fondo economato***

1. Su proposta del Servizio Sociale l'Assessore competente potrà autorizzare l'erogazione di assistenza in denaro, nei casi di assoluta urgenza, ricorrendo a prelievi del fondo economato, limitatamente peraltro a somme di volta in volta non eccedenti, l'importo di L. 100.000.= e con obbligo di rendiconto alla C.A.

## CAPO VI<sup>4</sup>

### SETTORE INTERVENTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE RICREATIVE E DI TEMPO LIBERO

#### ARTICOLO 22

1. L'Amministrazione Comunale tutela e valorizza la pratica sportiva e le attività del tempo libero, sostenendo il ruolo svolto dalle Associazioni locali nell'educazione del cittadino, e dei giovani in particolare, ai valori della partecipazione.

#### ARTICOLO 23

1. I contributi ed i vantaggi economici di cui al presente capo possono essere erogati alle Associazioni Sportive non aventi scopo di lucro aventi sede nel Comune ed opportunamente iscritte alla consulta per lo Sport ed il Tempo Libero.
2. Gli interventi a sostegno effettuati dal Comune possono concretizzarsi mediante:
  - a) la concessione a titolo gratuito di strutture per le attività motorie o per le iniziative per il tempo libero aventi scopo sociale (raduni, manifestazioni di sport popolare, gare a scopo benefico, ecc.);
  - b) erogazione di somme a parziale copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento di manifestazioni singole o per attività periodica.
3. Le sovvenzioni di cui alla presente lettera non possono essere superiori al 65% della spesa complessivamente sostenuta dai soggetti beneficiari ed opportunamente documentata.

#### ARTICOLO 24

1. Le sovvenzioni di cui alla lettera B) dell'art. 23 possono essere concesse anche ad Associazioni non operanti in ambito locale, purchè le iniziative promosse delle stesse siano di particolare rilevanza sociale e presuppongano il coinvolgimento della collettività.

#### ARTICOLO 25

1. Le Associazioni che intendono beneficiare dei contributi comunali devono presentare apposita istanza in carta semplice al sindaco entro il 31 ottobre di ogni anno. Le domande sono così distinte:
  - a) ammissione a sovvenzioni a sostegno di attività periodiche. Le suddette istanze devono essere corredate da:
    - relazione sull'attività svolta e programma dell'attività da svolgere per l'anno successivo;
    - Elenco delle squadre iscritte ai vari campionati di categoria;
    - Prospetto del bilancio preventivo, compilato nelle voci "entrate" e "spese". In particolare la voce "entrate" dovrà specificare la prevista corresponsione di contributi da altri Enti (Regione, Federazioni, Coni, ecc.) o da privati (sponsorizzazioni);

---

<sup>4</sup> Gli artt. 22,23,24,25,26 del presente Capo sono stati abrogati con delibera di C.C. n. 112 del 1.12.1994. esecutiva atti CORECO n. 9528 del 10.01.1995 la quale ha introdotto i seguenti otto articoli numerati come segue.

b) Ammissione a sovvenzioni a sostegno di manifestazioni specifiche. Le istanze dovranno essere corredate da:

- Descrizione della manifestazione ed indicazione degli spazi comunali eventualmente richiesti;
- Prospetto entrate - spese.

#### **ARTICOLO 26**

1. L'assessorato allo Sport, sentito il parere della Consulta e della Commissione Consigliere competente, pone all'approvazione del Consiglio Comunale, entro il 31 dicembre di ogni anno il programma degli interventi a favore delle associazioni, contestualmente al piano generale di spesa per le attività sportive e di tempo libero.

#### **ARTICOLO 26 bis**

1. Le modalità di erogazione dei contributi previsti per le attività periodiche a favore delle Associazioni sportive sono così disciplinate:
  - a) Attività periodiche. L'Amministrazione, fermo restando il limite del 65% sul totale delle spese preventivate dalle Associazioni e sulla base delle risorse destinate in bilancio, ripartisce i9 contributi per le attività periodiche nel modo seguente:
    - 50% per attività sportive proposte a favore dei giovani sino ai 14 anni;
    - 305 per attività sportive promosse a favore dei giovani dai 14 ai 17 anni;
    - 105 per attività sportive promosse per fasce d'età superiore o a livello amatoriale.
 Le attività di cui sopra sono ammesse a contributo a condizione che siano organizzate nell'ambito di iniziative proposte e coordinate da organismi riconosciuti dal C.O.N.I. Le associazioni sportive dovranno inoltre dimostrare che almeno il 70% dei propri iscritti risulta residente nel territorio comunale, fatta eccezione per le Associazioni praticanti il ciclismo.

#### **ARTICOLO 26 ter**

1. I contributi assegnati e suddivisi nelle percentuali di cui sopra vengono liquidati previa esibizione di rendiconto completo di pezze giustificative di importo almeno pari al contributo erogato.
2. Il suddetto rendiconto dovrà essere corredato dai seguenti documenti:
  - Certificato di iscrizione alle attività sportive promosse dagli organismi riconosciuti dal C.O.N.I.
  - Elenco degli atleti partecipanti all'attività promossa dall'Associazione, completo di dati anagrafici e residenza degli stessi. Al suddetto elenco dovrà essere unita la certificazione dell'organismo federale di riferimento, con cui si attesti che gli atleti sono stati tesserati per prendere parte alle varie iniziative delle rispettive categorie.
 Dei contributi assegnati, sarà liquidato un anticipo pari al 50% ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione del programma degli stanziamenti. Il saldo sarà liquidato ad avvenuta presentazione di rendiconto completo di giustificativi di spesa.

#### **ARTICOLO 26 quater**

1. Le modalità di erogazione dei contributi previsti per iniziative specifiche a favore delle società sportive, sono così disciplinate:
  - a) Contributi a copertura finanziaria di spese risultanti dalla gestione di iniziative a carattere sportivo e di tempo libero. Per tale tipo di sovvenzione, l'Amministrazione, sulla base delle motivazioni addotte all'Associazione in sede di richiesta, dispone discrezionalmente un contributo massimo. Il suddetto contributo non potrà essere superiore a L. 3.000.000 e verrà

liquidato su presentazione di rendiconto completo di pezze giustificative. Qualora dalle manifestazioni risultino introiti da entrate a pagamento, gli stessi dovranno essere documentati tramite copia di borderò SIAE ed andranno ad abbattere per il loro complessivo ammontare la quota delle spese sostenute.

- b) Assegnazione di contributi su spesa ammessa. Previa apposita convenzione con l'Associazione beneficiaria, l'Amministrazione si impegna a corrispondere alla stessa un contributo pari al 65% delle spese preventivate per la manifestazione. La liquidazione sarà subordinata all'avvenuto raggiungimento di un tetto di spesa, opportunamente concordato fra Amministrazione e Associazione beneficiaria. Tale tipo di intervento è applicato per manifestazioni che prevedano contributi superiori a L. 3.000.000.=

Allegato sub.

## RELAZIONE ANNO SPORTIVO

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 dal mese di \_\_\_\_\_ al mese di \_\_\_\_\_

PER LA VALUTAZIONE DEL MERITO SOCIETARIO AI FINI DELL'EROGAZIONE DEI  
 CONTRIBUTI ANNUALI

## 1) DATI GENERALI:

Denominazione della Società o Ente di promozione sportiva

\_\_\_\_\_

- Sede Sociale in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

- Presidente:

\_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

- Segretario:

\_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

- Rappresentante Consulta:

\_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

- Consiglieri:

\_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_





7) QUOTE ASSOCIATIVE NO SI L. \_\_\_\_\_

CORSI A PAGAMENTO

Quota pro-capite mensile versate dagli iscritti:

Pre agonisti L. \_\_\_\_\_

Agonisti L. \_\_\_\_\_

Promoz./amat. L. \_\_\_\_\_

Atleti non paganti n. \_\_\_\_\_ (motivazione) \_\_\_\_\_

8) INIZIATIVE PROMOZIONALI ORGANIZZATE A VIGONZA

a) convegni societari a livello regionale o nazionale

\_\_\_\_\_

b) corsi di aggiornamento didattico a livello regionale o nazionale

\_\_\_\_\_

c) stages societari a livello regionale o nazionale

\_\_\_\_\_

d) altri tipi di iniziative a livello regionale o nazionale

\_\_\_\_\_

9) BILANCIO

Entrate \_\_\_\_\_ Uscite \_\_\_\_\_

Eventuale sponsor Ditta \_\_\_\_\_

Si prega di allegare il bilancio analitico delle componenti attive e passive.

10) OSSERVAZIONI \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Timbro società

Firma del Presidente

\_\_\_\_\_

CRITERI DI VALUTAZIONE PER DEFINIZIONE MERITO SOCIETARIO

N.	SPECIFICAZIONE	PUNTI
01	Dati generali - se Federazione sportiva nazionale - se Ente di promozione sportiva	50 30
02	Organico dei tecnici ed istruttori	25 ogni istruttore 50 ogni ISEF 50 ogni tecn. fed. 50 ogni ISEF+tecn.
03	Numero degli iscritti - residenti nel Comune di Vigonza - non residenti	1 ogni iscritto 10 ogni iscritto 2 ogni iscritto
04	Ore di utilizzo delle strutture comunali a pagamento	2 ogni ora
05	Manifestazioni sportive - organizzazione - Comunali - Provinciali - Regionali - Nazionali - Internazionali se le gare sono organizzate con ingresso a pagamento i punti vengono dimezzati	20 ogni gara 40 ogni gara 80 ogni gara 160 ogni gara 320 ogni gara
06	Squadre - giovanissimi 7 - 12 anni - esordienti 13 - 14 anni - allievi 15 - 16 anni - juniores 17 - 18 anni - dilettanti 19 in poi	5 ogni squadra 4 ogni squadra 3 ogni squadra 2 ogni squadra 1 ogni squadra
07	Quote di partecipazione	2 ogni atleta non pagante
08	Sponsor - contributi Ditte e/o privati Comunali + CONI e altri Solo il contributo comunale	0 20 40
09	Costi di gestione. Contributo economico di base calcolato percentualmente sulle spese - personale insegnante - utilizzo impianti - attrezzature ed abbigliamento - campionati e gare ufficiali e promozionali - affiliazioni ed assicurazioni - segreteria - varie	1% 0,5% 1% 1% 0,5% 0,5% 0,5%
10	Iniziative promozionali	10 ogni iniziativa di rilievo

## CAPO VII

### INTERVENTI IN CAMPO ECONOMICO

#### ARTICOLO 27

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:
  - a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
  - b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazioni di prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune e la partecipazione effettiva rappresenti almeno il 60% delle aziende predette;
  - c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
  - d) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili;
  - e) contributi per la consulenza ed assistenza tecnica nel settore dell'agricoltura.
2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. La concessione è sempre subordinata alla preventiva concessione dell'agibilità dei locali da parte della competente Commissione Provinciale e non comprende l'uso, a carico del Comune, degli impianti elettrici e telefonici. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.
3. La concessione di contributi una-tantum per le finalità di cui alla lettera a), b), c) e d) del precedente primo comma avviene con l'osservanza delle modalità di cui al presente Regolamento. Il contributo del Comune non può in nessun caso, essere superiore al 50% dell'importo delle spese, al netto dei ricavi.
4. Gli interventi finanziari del Comune non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto, ancorché di importanza rilevante per l'economia e lo sviluppo della comunità.

### INTERVENTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI CON FINI SOCIALI<sup>5</sup>

#### ARTICOLO 27/Bis

1. L'Amministrazione Comunale sostiene le associazioni, enti, fondazioni o comitati di volontariato, che svolgono attività con fini sociali e non aventi scopo di lucro.  
Per accedere al contributo, tali organismi devono documentare l'avvenuta iscrizione all'albo regionale per le organizzazioni di volontariato o agli altri albi prescritti ex lege.  
In attesa dell'effettiva iscrizione in via transitoria, per gli anni 1993-1994, sarà ritenuta sufficiente l'avvenuta presentazione della domanda.

---

<sup>5</sup> L'art. 27 bis è stato aggiunto con delibera di C.C. n. 36 del 7.4.1993, esecutiva atti CORECO n. 2963 del 17.05.1993

2. I contributi saranno concessi per attività e progetti preventivamente concordati con l'Assessorato agli interventi sociali e che abbiano acquisito il parere favorevole della competente commissione consiliare.
3. In ogni caso, spetta agli uffici preposti e alla Giunta Comunale la valutazione sulla sussistenza o meno delle condizioni di legittimità per l'accesso al contributo e la determinazione dello stesso, secondo i criteri esposti nel presente regolamento e compatibilmente con la disponibilità finanziaria.
4. Per quanto attiene alla forma di erogazione dei contributi e alle modalità di rendicontazione si rimanda a quanto disposto dall'art. 33 del presente regolamento.

## CAPO VIII

### ATTIVITÀ' CULTURALI ED EDUCATIVE

#### ARTICOLO 28

1. L'Amministrazione Comunale sostiene l'attività di Gruppi ed Associazioni, operanti con continuità in ambito locale, nell'organizzazione di attività periodiche di cultura e spettacolo.
2. Essa favorisce, su proposta di organismi locali, la realizzazione di specifiche iniziative a carattere storico, informativo, documentario, che si attuino sotto forma di convegni, dibattiti, mostre ed attività consimili.
3. Essa promuove specifiche attività gestite ed organizzate da Gruppi Culturali locali, i cui contenuti e finalità sono dirette ad assicurare lo sviluppo dello stesso organismo associativo e, con esso, la crescita morale e civile della comunità.

#### ARTICOLO 29

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e sussidi sotto qualsiasi forma può essere disposta dall'Amministrazione a favore di:
  - a) Gruppi ed Associazioni operanti con continuità in ambito comunale sovracomunale, attraverso la periodica e diretta organizzazione di manifestazioni culturali e di spettacolo.
  - b) Organismi Associativi Culturali, attivi in ambito comunale, intesi anche come espressione settoriale o locale di ambiti associativi a più vasto tessuto (Parrocchie, Enti Morali, Patronati, Associazioni Volontaristiche, ecc.) che promuovano ed attuino occasionalmente iniziative ad indirizzo socio-culturale ed informativo, in forma apolitica e laica.<sup>6</sup>
  - c) Gruppi ed Associazioni locali, impegnate in attività di studio informazione e ricerca in ambito storico, sociale e documentario, nonché organismi che esplicano la propria attività in forma didattica, in campo musicale, teatrale ed artistico;
  - d) Pro Loco locale
2. I Gruppi e le Associazioni di cui al comma precedente, per essere ammesse a contributi, sovvenzioni, vantaggi economici di qualsiasi tipo, debbono esibire, all'atto della relativa domanda i seguenti requisiti, opportunamente sottoscritti dal proprio legale rappresentante;
  - a) Assenza di finalità di lucro, nel contesto di attività realizzate in pieno spirito di volontariato;
  - b) Natura e scopi dell'Associazione che può essere apolitica e laica;<sup>7</sup>
  - c) Elenco nominativo di soci o aderenti<sup>8</sup>
3. L'Amministrazione provvede a registrare con periodicità annuale e sulla base di informazioni periodicamente assunte, la persistenza delle condizioni di ammissibilità a contributi e sovvenzioni dichiarate dai soggetti beneficiari.
4. L'Amministrazione provvede inoltre alla tenuta di un pubblico albo aggiornato delle associazioni ammesse a contributo, specificando l'entità dei benefici erogati e le modalità di erogazione degli stessi;

#### ARTICOLO 30

<sup>6</sup> Modifica apportata con deliberazione di approvazione del presente Regolamento.

<sup>7</sup> Modifica apportata con deliberazione di approvazione del presente Regolamento.

<sup>8</sup> Soppresso con delibera di approvazione del presente Regolamento.

1. I soggetti beneficiari per usufruire di contributi, benefici e sovvenzioni da parte dell'Amministrazione Comunale, devono presentare al Sindaco, entro il 31 ottobre di ogni anno con riferimento al successivo esercizio di attività o gestione, opportuna richiesta di ammissione.
2. La richiesta di cui al precedente comma, dovrà essere redatta in carta semplice conformemente all'esemplare in allegato "A" e contenere, oltre alla dichiarazione delle condizioni generali di ammissibilità di cui all'art. 29, anche:
  - a) dettagliata descrizione dei contenuti e delle finalità dell'iniziativa da ammettersi a contributo;
  - b) data e periodo di svolgimento della stessa;
  - c) specificazione degli spazi e delle strutture richieste per la sua effettuazione.
3. Gli organismi nel medesimo atto di richiesta devono indicare con opportune motivazioni, l'ammontare del contributo richiesto.
4. L'entità del contributo deve essere specificata in ordine alle modalità di erogazione dello stesso, con possibilità da parte dei Gruppi, di optare fra le forme contributive indicate nell'art. 33 del presente Regolamento;
5. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto di obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati, e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra presentazione.
6. Il Comune non assume sotto ogni aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità in ordine alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto di obbligazione con terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune, il quale, verificandosi situazioni irregolari, o che comunque necessitino di chiarimento, può sospendere l'erogazione di quote contributive non corrisposte, e a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

### **ARTICOLO 31**

1. I Gruppi e le Associazioni che ricevano contributi per l'espletamento delle loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tale attività, che esse vengono realizzate con il contributo del Comune;

### **ARTICOLO 32**

1. L'Amministrazione Comunale nel perseguire le finalità espresse dall'art. 28 del presente Regolamento, prevede le seguenti modalità di erogazione dei contributi, sovvenzioni, vantaggi economici ai Gruppi ed alle Associazioni Culturali che ne facciano opportuna e regolare richiesta:
  - a) concede a titolo gratuito l'utilizzo di sedi, strutture e servizi di proprietà dell'Amministrazione Comunale, entro i limiti dei massimali previsti dai rispettivi Regolamenti;
  - b) provvede a sostenere direttamente spese per l'acquisto di beni e forniture a diretto sostegno dell'attività dei Gruppi e delle Associazioni;
  - c) assegna contributi ai soggetti beneficiari individuati nell'art. 29 del presente Regolamento, entro un limite prescritto, a copertura delle spese sostenute per l'effettuazione delle manifestazioni, ed eroga per gli stessi organismi sovvenzioni per la realizzazione di specifiche iniziative, in subordine al raggiungimento di una spesa ammessa prefissata;
  - d) provvede ad assegnare agli organismi di cui all'art. 29 opportuni contributi finalizzandoli allo sviluppo delle proprie attività di studio e di ricerca e sulla base degli oggettivi criteri di riparto;
  - e) contribuisce in forma e con mezzi opportuni al sostentamento dell'attività annuale della Pro Loco, in conformità con i principi definiti dalla L.R. 31.08.1995, n. 45.

2. L'Amministrazione Comunale assegna inoltre a ciascun organismo ammesso a contributo una quota specifica destinata al proseguo dell'attività dell'Associazione ed a sostentamento della stessa, determinandola sulla base dei seguenti criteri:
  - a) nella percentuale di 1/8 sul totale dei contributi annualmente erogati, se la quota annua percepita sia inferiore a L. 1.000.000.=
  - b) nella percentuale di 1/7 sul totale dei contributi annualmente erogati se la quota annua percepita sia compresa fra L. 1.000.000.= e L. 3.000.000.=
  - c) nella percentuale pari a 1/6 dei contributi annualmente erogati se la quota contributiva annua supera il limite di L. 3.000.000.=
3. Per quota contributiva annua va intesa la somma dei contributi assegnati per le specifiche iniziative. Tale quota contributiva di sostegno viene proporzionata qualora il soggetto beneficiario non produca idonea documentazione attestante la copertura del contributo già concesso per specifiche iniziative, ovvero non raggiunga la spesa ammessa predeterminata per la erogazione della sovvenzione in oggetto. La medesima quota contributiva non trova riduzioni in relazione a possibili incassi a pagamento che derivano dalle iniziative.
4. La quota di cui al comma 2, del presente articolo non può essere erogata agli organismi di cui all'art. 29, lett. C) qualora l'Amministrazione ne sostenga in altre forme l'attività didattica.
5. La quota di cui al comma 2, del presente articolo è erogata agli organismi beneficiari in sede di esibizione del conto consuntivo. Qualora il contributo venga accordato nella forma di diretto sostentamento di oneri, la corrispondente quota di sostegno è erogata all'atto di liquidazione delle spese assunte dal Comune.

### ARTICOLO 33

1. I soggetti beneficiari di contributi e sovvenzioni da parte del Comune, devono, all'atto di presentazione della domanda optare circa le modalità di erogazione degli stessi, sulla base dei criteri ritenuti più confacenti alle necessità organizzative ed ai programmi stabiliti.
2. Le forme di erogazione di cui al comma precedente sono le seguenti:
  - a) Intervento diretto da parte dell'Amministrazione a sostentamento degli oneri legati all'organizzazione di manifestazioni. Tale intervento è prescritto unicamente per il sostentamento di spese per forniture di beni materiali e servizi, escludendo oneri in materia contributiva e fiscale (SIAE ed ENPLAS) o compensi dovuti a singoli per prestazioni occasionali e professionali. Qualora l'Amministrazione sostenga direttamente spese per beni inventariabili, gli stessi, una volta posti a disposizione dell'Associazione richiedente, rimangono di proprietà dell'Amministrazione. L'intervento di cui alla presente lettera è limitato ad un tetto massimo di L. 750.000.=
  - b) Contributi a copertura finanziaria di spese risultanti dalla gestione di iniziative specifiche ed occasionali o periodiche. Per tale tipo di sovvenzione, l'Amministrazione sulla base delle motivazioni di finanziamento addotte dall'Associazione richiedente, prevede la definizione di un contributo massimo, discrezionalmente fissato, su opportuna valutazione del programma, quale copertura massima di spese legate all'organizzazione dell'iniziativa. Le spese sono documentate su opportuno rendiconto completo di pezze giustificative, il cui importo complessivo sia almeno pari all'entità del contributo richiesto. Qualora dalla manifestazione individuata in tale forma contributiva, risultino introiti da incassi a pagamento, gli stessi dovranno essere necessariamente documentati su borderò SIAE ed andranno ad abbattere per il loro netto ammontare la quota delle spese sostenute. Tale tipo di intervento è previsto unicamente per manifestazioni che comportino una spesa complessiva non superiore a L. 3.000.000.=
  - c) Assegnazione di contributo su spesa ammessa. Tale criterio impegna l'Amministrazione comunale ad erogare contributi e sovvenzioni a Gruppi ed Associazioni culturali in ragione dei notevoli oneri finanziari legati all'organizzazione di manifestazioni di particolare prestigio. L'ammontare del predetto contributo è calcolato nella percentuale fissa, pari al 65% di una spesa ritenuta ammissibile, alla luce di un'opportuna e discrezionale valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

- d) Contributi per Gruppi ed Associazioni che svolgano attività didattica e di studio in ambito comunale. Alle Associazioni che promuovano tali attività, fermi restando gli obblighi di cui all'art. 30 viene erogata una sovvenzione annua per una quota non superiore a L. 1.200.000 previa dettagliata relazione da esibirsi a conclusione dell'attività annuale, attestante:
- il numero dei soci iscritti;
  - l'attività svolta e la durata della stessa;
  - avvenuto svolgimento di almeno un saggio dell'attività in oggetto.
3. Per ogni singola iniziativa a sostegno della quale sia richiesto contributo è individuata un'unica forma contributiva.
  4. Si intendono manifestazioni singole anche le rassegne di spettacoli, musicali, teatrali e cinematografici che si articolino in varie successioni semestrali<sup>9</sup>
  5. I soggetti che beneficiano di contributi di cui alle lett. b) e c) del presente articolo, nell'esibizione dei propri consuntivi, sono tenuti ad osservare criteri di correttezza contabile nell'esercizio di gestione. In particolare, dai consuntivi esibiti, ferma restando la documentabilità, attraverso regolari giustificativi, delle spese sostenute, devono essere ottemperati i criteri di coerenza tra spese dichiarate ed atti di pagamento attestanti le stesse.
  6. Nell'esame dei conti consuntivi è data facoltà all'Amministrazione di non ritenere ammissibili spese per necessità non compatibili allo svolgimento dell'iniziativa.

#### ARTICOLO 34

1. L'Amministrazione Comunale, attraverso il competente Assessorato alla Cultura, sentite le Commissioni Consiliari, dopo aver ricevuto entro il termine stabilito, le istanze di ammissione, in compatibilità con le risorse disponibili e all'entità dei progetti che la stessa intende effettuare direttamente, provvede ad individuare i contenuti e le finalità che rendono le iniziative proposte compatibili con le ragioni di contribuzione.
2. Al fine di valutare in modo adeguato l'entità dei programmi proposti e di coordinare con maggior razionalità la distribuzione delle risorse economiche nonchè i tempi e modalità di attuazione dei programmi, l'Assessorato alla Cultura ha facoltà di avvalersi del parere, obbligatorio, ma non vincolante di una Commissione di Indirizzo, composta da:
  - Tre membri facenti parte della Consulta alle Attività Culturali, di cui due eletti in seno alla stessa ed un terzo proposto dall'Assessore alla Cultura;
  - Il funzionario responsabile delle attività culturali.
 La presidenza della Commissione è assegnata all'Assessore alla Cultura.
3. I pareri della Commissione debbono essere espletati entro i 20 gg. successivi alla scadenza dei termini per la presentazione delle istanze di ammissione a contributo.
4. Entro i 45 giorni che seguono la data di scadenza dei termini per la richiesta di ammissione a contributo, l'Assessore determina l'ammontare delle quote contributive, nel contesto dei contenuti e dei principi che ispirano la programmazione culturale. Il piano di determinazione dei contributi viene presentato all'approvazione del Consiglio Comunale, sentito il parere della Commissione Consiliare e quello della Consulta per le attività culturali.
5. L'approvazione del programma di interventi a sostegno dei gruppi ed associazioni costituisce atto fondamentale del Consiglio, a norma di quanto previsto dall'art. 32 della L. 8.6.1990, n. 142. La Giunta Comunale, nel potere di attuazione degli indirizzi definiti in sede consiliare, provvede successivamente, con atti individuati e specifici, all'impegno delle somme previste a sostegno dell'attività dei Gruppi.
6. L'Amministrazione, previa specificazione dei Gruppi all'atto della richiesta, può disporre, in fase d'impegno delle somme a contributo, anche l'erogazione di un anticipo sulle stesse, il cui importo non sia superiore al 50% dell'ammontare del contributo medesimo. Tale anticipo dovrà essere erogato entro il termine di inizio della manifestazione.
7. Alla liquidazione del saldo sul contributo assegnato, si procede su esibizione dei conti consuntivi, completi di pezze giustificative, per le associazioni che beneficiano dei contributi di

<sup>9</sup> Modifica apportata con deliberazione di approvazione del presente Regolamento.

cui all'art. 33 lett. b) e c). Il termine per la presentazione dei predetti consuntivi è perentoriamente fissato per il 31 gennaio di ogni anno a partire dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente regolamento, e con riferimento alla gestione o esercizio precedente.

### ARTICOLO 35

1. La disciplina relativa all'attività delle Associazioni Pro Loco è sancita dalla L.R. 31.08.1983, n. 45. La citata legge, definisce pertanto gli ambiti in cui si esplica l'attività della Pro Loco, in conformità dei quali l'Amministrazione prevede l'erogazione di contributi e sovvenzioni.
- <sup>102</sup>2. Gli Assessorati alla Cultura, allo Sport ed agli Interventi Sociali, sentiti i rispettivi organismi consultivi, definiscono, con la Pro Loco di Vigonza, le iniziative che saranno organizzate e gestite dalla stessa.
3. Entro il termine del 31 dicembre di ogni anno, il Consiglio Comunale sarà chiamato a:
  - approvare il predetto programma;
  - approvare una specifica convenzione fra il Comune e la Pro-Loce per definire le modalità, i criteri e i mezzi economici necessari al sostentamento del programma del programma medesimo;
4. Il suddetto programma sarà inoltre approvato con provvedimento separato rispetto a quello con il quale viene approvato il programma annuale di finanziamento degli altri gruppi culturali, sportivi e di volontariato sociale.
5. La convenzione di cui al comma 3 del presente articolo dovrà specificamente prevedere:
  - la determinazione del contributo generale assegnato alla Pro Loco per la gestione del programma;
  - l'obbligo da parte della Pro Loco di gestire la manifestazione comunale con l'apporto delle associazioni locali, ove disponibili;
  - la costituzione di un apposito Comitato di Coordinamento delle attività con la Pro Loco, di cui dovranno obbligatoriamente far parte:
    - gli Assessori alla Cultura, allo Sport e Turismo e agli Interventi sociali;
    - un funzionario comunale;
    - il Presidente della IV Commissione Consiliare;
    - i rappresentanti del Consiglio Comunale in seno al Consiglio direttivo della Pro Loco;
    - il Presidente della Pro Loco.
6. La suddetta commissione avrà il compito di controllare la corretta gestione del programma della Pro Loco.
7. I contributi a favore di ciascuna delle manifestazioni comprese nel programma della Pro Loco potranno essere anticipati nel termine di cui all'art. 34, comma 6° del vigente Regolamento.
8. La liquidazione di ciascuna manifestazione del programma suddetto avverrà previa esibizione del conto consuntivo, provvisto di elenco dettagliato delle spese e dei giustificativi delle stesse. Il contributo comunale per ciascuna manifestazione andrà calcolato al netto degli introiti registrati dalla Pro Loco per incassi da biglietti a pagamento. Le suddette entrate dovranno essere documentate attraverso copia di borderò SIAE.
9. Le quote contributive non subiranno riduzioni in ragione di altri contributi concessi da privati, quali forme pubblicitarie, o da altri Enti pubblici per la medesima manifestazione.

### ARTICOLO 36

1. L'erogazione di contributi ai soggetti beneficiari individuati nei sopra riportati articoli del presente Regolamento, sono compatibili con sovvenzioni che gli stessi possono ricevere da Enti Pubblici o da Privati, per le medesime finalità.

<sup>10</sup> L'art. 35, punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sono stati modificati e aggiunti con delibera di C.C. n. 131 del 17.12.1993 esecutiva atti CO.RE.CO. n. 139 del 25.01.1995;

2. Per quanto in riferimento a contributi e sovvenzioni già assegnati ai Gruppi, relativamente all'anno finanziario 1990, si rimanda ai criteri di erogazione di contributi sulla base di rendicontazione a raggiungimento di spesa ammessa, definiti dal programma generale per le attività culturali, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 21 del 02.03.1990 (CO.RE.CO. n. 16129/90). Ferme restando le liquidazioni già avvenute sulla base di specifici atti di impegno assunti prima dell'entrata in vigore della L. 7.8.1990, n. 241.

**CAPO IX****TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI****ARTICOLO 37**

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:
  - a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
  - b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
  - c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.
2. Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme ai precedenti capi II, IV.

## CAPO X

### INTERVENTI STRAORDINARI

#### ARTICOLO 38

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.
2. La concessione dell'uso temporaneo dei locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.
3. Si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi d'attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma, le norme previste dai precedenti capi II e IV.

## CAPO XI

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### ARTICOLI 39

1. Per le richieste di contributo presentate prima dell'entrata in vigore della legge 07.08.1990 n. 241 e per le quali è stato adottato regolare impegno di spesa si provvederà alla liquidazione dei contributi medesimi con le modalità vigenti alla data dell'impegno di spesa.
2. Per le richieste presentate successivamente all'entrata in vigore della legge di cui al 1^ comma del presente articolo e relative a contributi stanziati nel bilancio di previsione si provvederà all'erogazione delle somme impegnate nei limiti dell'impegno di spesa e con l'osservanza delle normative di cui al presente regolamento derogando esclusivamente dai limiti temporali fissati per la presentazione delle domande che dovranno essere inoltrate nell'Amministrazione comunale unitamente ai titoli giustificativi della spesa sostenuta entro 30 giorni dell'esecutività del presente Regolamento.
3. La modulistica allegata al presente Regolamento, è da considerarsi a titolo esemplificativo, e la modifica della stessa da parte dell'Amministrazione comunale non costituisce modifica del Regolamento. I limiti di contribuzione di cui al presente Regolamento, potranno essere variati di anno in anno con deliberazione del Consiglio Comunale.<sup>11</sup>

### DISPOSIZIONI FINALI

#### ARTICOLO 40

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione dall'Organo di controllo e la pubblicazione di legge.

-----  
III/  
d:\testi96\varie\reg-fin.doc

---

<sup>11</sup> Aggiunto con delibera di approvazione del presente Regolamento.